



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009078 P-4.22.1
del 25/07/2016



14520381

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia. COM (2016) 456.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia

Struttura: **DGSAIE_UffProt**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0020046 - 21/07/2016 - USCITA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

E P.C.

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO
E DELLA TUTELA DEL MARE
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTIUE@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RPA@RPUE.ESTERI.IT

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
NUCLEOVALUTAZIONEATTIUE@MIT.GOV.IT

Oggetto: Relazione in merito alla proposta di Decisione del Consiglio dell'Unione Europea recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

Facendo seguito alla nota prot. n. 0008615 del 14 luglio 2016 si trasmette, per i seguiti di competenza da parte di codesti Uffici, la relazione relativa alla proposta di decisione richiamata in oggetto. Si precisa che non ricorrono i presupposti per la redazione della tabella di concordanza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Gilberto Dialuce*)



OGGETTO: Relazione in merito alla proposta di Decisione del Consiglio dell'Unione Europea recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia

Oggetto dell'atto

- Proposta dell'Unione Europea per una Decisione del Consiglio Ministeriale della Comunità dell'Energia sulla definizione dell'elenco di progetti di interesse della Comunità dell'Energia (cd. PECEI)
- Codice del Consiglio: 11120/16
- Codice della proposta: COM(2016)456

Premessa

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione (2015/09/MC-EnC) relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee.

Tale regolamento, come adottato dalla Comunità dell'energia, fissa un quadro di norme per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, per la regolamentazione e per la ripartizione transfrontaliera dei costi, che si applicano a progetti infrastrutturali per il trasporto di elettricità, gas e petroli.

Contestualmente è stato stabilito che il Consiglio ministeriale adottasse una decisione per definire l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati Progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECEI) entro il termine del 31 dicembre 2016.

In vista della riunione del Consiglio Ministeriale della Comunità dell'Energia, che si terrà il 14 ottobre 2016 a Sarajevo, la Commissione intende presentare al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, a nome dell'Unione europea, una proposta di Decisione recante una lista preliminare di potenziali progetti infrastrutturali che potranno essere inclusi nella lista dei PECEI.

La lista preliminare comprende i progetti presentati dai promotori e già sottoposti a consultazione pubblica da parte della Comunità dell'energia, i quali sono attualmente all'esame delle istituzioni della Comunità stessa. Il processo di valutazione non è ancora terminato e gli Stati membri dell'UE sono informati dalla Commissione degli sviluppi di tale processo.

Su iniziativa della Commissione europea la proposta include altresì alcuni progetti infrastrutturali prioritari denominati Progetti di mutuo interesse (PMI), ovvero che interessano il territorio di almeno uno Stato Membro UE e di una Parte Contraente della Comunità dell'energia, ai quali l'art.4, par.6 del regolamento (UE) n. 347/2013 nella forma adottata dalla Comunità dell'energia

sembrerebbe voler estendere esclusivamente su base volontaria le disposizioni del regolamento stesso. La Commissione ha quindi proposto di arricchire la potenziale lista dei PECEI con una specificazione dei progetti PMI, ai quali non è riconosciuto lo status di PECEI, al fine di manifestare un sostegno politico ai progetti PMI.

La presidenza di turno del Consiglio dell'UE ha stabilito l'adozione della proposta di decisione in oggetto con procedura scritta con scadenza il 27 luglio 2016, previo esame della stessa nella riunione del gruppo dei Rappresentanti permanenti aggiunti del 20 luglio 2016.

A. Rispetto dell'ordinamento Europeo

A.1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta di Decisione di cui all'oggetto risiede nell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella decisione 2006/500/CE del Consiglio del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia.

L'art. 4 della decisione 2006/500/CE del Consiglio dispone che la posizione assunta dall'UE in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione con riferimento alle decisioni aventi effetti giuridici sono adottate dal Consiglio dell'UE, che delibera a norma delle pertinenti disposizioni del TUE.

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III (meccanismi per la gestione dei mercati energetici di rete) su proposta di una delle parti o del segretariato.

La Commissione propone pertanto agli Stati Membri l'adozione di una posizione comune dell'UE relativa alla proposta di decisione giuridicamente vincolante da sottoporre al Consiglio Ministeriale della Comunità dell'energia.

A.2 Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Necessità dell'azione UE

L'Unione europea è parte della Comunità dell'energia ed è ivi rappresentata dalla Commissione europea, sebbene gli Stati membri dell'UE abbiano comunque la facoltà di partecipare agli incontri istituzionali della Comunità dell'energia. Pertanto, a norma del Trattato della Comunità dell'energia, la Commissione, e non anche gli Stati membri UE, ha la facoltà di proporre decisioni al Consiglio ministeriale.

Valore aggiunto dell'azione UE

L'azione dell'UE assicura una coerenza sotto i profili metodologico e procedurale tra il processo di individuazione dei progetti PECEI nell'ambito della Comunità dell'energia e l'analogo processo che conduce alla definizione dei progetti PCI (Progetti di interesse comune) in ambito UE.

A.3 Proporzionalità

D. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

D.1 Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non ha effetti diretti sull'ordinamento giuridico nazionale.

Il Governo italiano non ha nulla da obiettare circa la proposta di lista preliminare dei progetti PECEI. Tuttavia, il Governo italiano non concorda con l'inserimento nella lista dei PMI del progetto di rigassificatore e annesso gasdotto denominato *Eagle LNG and Pipeline*, il quale interesserebbe i territori di Italia (Regione Puglia) ed Albania.

A questo riguardo, il Governo italiano ritiene infatti che tale progetto non possa apportare benefici alla diversificazione degli approvvigionamenti gas in Italia, considerato che già due progetti di gasdotto sono stati autorizzati con approdo sul medesimo territorio, uno dei quali in costruzione.

Pertanto il Governo italiano ritiene che al progetto *Eagle LNG*, per quanto concerne il gasdotto di collegamento con l'Italia, non si debba riconoscere l'applicabilità delle disposizioni del Reg. 347/2013 né ritiene opportuno manifestare un sostegno politico alla realizzazione di tale progetto.

La posizione del Governo italiano è stata espressa nelle sedi opportune del Consiglio dell'UE, ovvero in occasione della riunione del gruppo energia del 19 luglio 2016 e dell'incontro del comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti (COREPER I) del 20 luglio 2016. La versione finale del testo di proposta di decisione specifica che l'allegata lista dei PECEI e dei PMI è preliminare e che una lista definitiva sarà adottata in occasione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia del prossimo ottobre. In vista di tale occasione dovrà essere adottata dal Consiglio UE una posizione comune sulla lista definitiva, che il Governo italiano intende condizionare alla cancellazione dall'elenco del progetto *Eagle LNG e gasdotto*. Va inoltre precisato che i gruppi di lavoro per la valutazione dei progetti, che si riuniranno a settembre 2016, disporranno la cancellazione dalle liste di tutti i progetti per i quali non sia stato manifestato un esplicito sostegno dagli Stati membri interessati.

La proposta di decisione non rientra nelle materie di competenza regionale, delle province autonome e degli enti locali. Tuttavia qualora il suddetto progetto EAGLE LNG fosse inserito nell'elenco dei progetti infrastrutturali allegato alla proposta di decisione la regione Puglia sarebbe senz'altro interessata nella fase eventuale di autorizzazione.

D.2 Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta non produce effetti su cittadini ed imprese.

Obiettivo della proposta è definire una lista di progetti infrastrutturali di interesse della Comunità dell'energia a norma del regolamento (EU) No.314/2013 recepito con adattamenti.

A.4 Scelta dell'atto giuridico

La scelta dell'atto giuridico è adeguata in quanto stabilita dall'art. 4 della decisione 2006/500/CE del Consiglio del 29 maggio 2006 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia.

B. Risultati delle valutazioni ex post, della consultazione delle parti interessate e delle valutazioni d'impatto

B.1 Valutazioni ex post/ Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta di Decisione non ha alcun impatto sulla legislazione vigente, in quanto essa si limita alla definizione di una lista di progetti prioritari di interesse della Comunità dell'energia.

B.2 Consultazione dei portatori di interesse

Come descritto nella stessa proposta di Decisione, l'elenco dei progetti presentati dai promotori e candidati all'inserimento nella lista dei PECE è stato sottoposto a consultazione pubblica da parte del Segretariato della Comunità dell'energia nel maggio 2016.

Gli esiti della valutazione pubblica sono stati riferiti ai gruppi di lavoro preposti alla valutazione dei progetti e costituiti a norma del regolamento (UE) 347/2013 adottato dalla Comunità dell'energia. Tali gruppi di lavoro, co-presieduti dalla Commissione europea e dal Segretariato hanno svolto un esame sulla base di un'analisi costi/benefici e stilato una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri stabili nel regolamento.

B.3 Ricorso al parere di esperti

Nell'attività di valutazione dei progetti, i gruppi di lavoro preposti si sono avvalsi della consulenza del Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) e di DNV GL, in particolare per l'elaborazione di un'analisi costi/benefici per ciascun progetto presentato e per l'attribuzione di un punteggio in base ad una metodologia di valutazione oggettiva dei criteri stabili dal regolamento.

C. Valutazione d'impatto

C.1 Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione

La proposta non comporta aumento degli oneri amministrativi.

C.2 Incidenza sul Bilancio

Nessuna.